

REALTA' E GESTIONE DEL MAFIOSO DETENUTO (*)

GIUSEPPE GEBBIA (**)

Signori invitati e colleghi partecipanti,

1. - Il tema affidatomi è alquanto complesso ed il supporto culturale dell'argomento è costituito da materiali ancora allo stato fluido che non hanno la certezza dei giudizi definiti con sentenze passate in giudicato, né sono conclusivi di inchieste o di studi scientifici, di dibattiti o tavole rotonde.

Ci si dovrà accontentare di una sorta di traccia di lavoro, di una bozza di studio da riempire e completare più in là.

Si tenterà di inquadrare il problema nei suoi aspetti più essenziali.

Una «questione carceraria» è sempre esistita nei suoi molteplici aspetti in tutti i paesi del mondo.

Non si può non riconoscere che essa si presenta in Italia particolarmente grave ed inquietante, sino al punto da essere considerata come uno dei problemi più delicati e difficili che il Governo è chiamato a risolvere.

Le carceri siciliane si inseriscono perfettamente in questo quadro generale.

Nel carcere, insomma si ripropongono, in misura esasperata ed in forma più drammatica, modelli di organizzazione sociale che già sono presenti nella società libera e caratterizzano la società stessa.

E l'Ucciardone — il mitico carcere palermitano — rispecchia, sotto tanti aspetti, le condizioni generali della società

(*) Relazione presentata al Convegno Nazionale Associazione Nazionale Magistrati il 21-22-23 gennaio 1983 a Palermo.

(**) Presidente della Sezione di sorveglianza di Palermo.

di Palermo, intesa come la capitale mondiale della mafia: vi si stabiliscono centri di potere e di sopraffazione, si procurano armi che sfuggono alle più accurate perquisizioni, si eseguono omicidi su commissione!

A tale situazione non sono certamente estranei fattori materiali contingenti, quale il superaffollamento che alla data odierna si può quantificare intorno al 40% in più rispetto alla sua capienza massima.

Nei piani pluriennali di edilizia penitenziaria erano state progettate per Palermo le costruzioni della casa detentiva per minori, della casa circondariale femminile, giacché la vecchia casa delle « Benedettine » è ormai da due anni chiusa a causa della fatiscenza delle sue strutture e le detenute vengono avviate a Messina, a Termini Imerese o a Sciacca, nonché di un altro carcere per adulti.

Sicché, a tempi medi o lunghi si poteva pensare ad un decongestionamento delle carceri locali.

Senonché, nel marzo del 1982 il Ministero di Grazia e Giustizia ha stralciato dal programma edilizio la costruzione della casa circondariale femminile e della casa di custodia preventiva per i minorenni.

La costruzione del secondo carcere per adulti è molto in ritardo, giacché la modifica al piano regolatore generale di Palermo, in cui va inclusa l'area prescelta (che in parte è stata occupata dalle costruzioni abusive), risale a circa due mesi addietro, nonostante i ripetuti solleciti da parte del Procuratore Generale di Palermo.

E' diffusa pertanto la convinzione che per molti anni ancora la situazione edilizia penitenziaria palermitana non compirà quel salto di qualità che è per altro il presupposto della legge di riforma penitenziaria del 1975: appare indifferibile rendere più celere i progetti da realizzare, coinvolgendo soprattutto il Parlamento che dovrebbe riesaminare il regime normativo degli appalti pubblici di tali tipi di strutture edilizie per renderlo più aderente alla realtà.

Né si eluda il problema invocando le strettezze del presente momento economico: è bene riflettere se davvero anche oggi continui a « non essere il momento » per programmare una politica di difesa sociale che abbia un posto onorevole nella scala delle priorità.

Non vanno poi sottovalutati i problemi connessi alla mancata separazione — determinata sempre dal sovraffollamento — dei detenuti condannati da quelli imputati in attesa di giudizio, dei condannati a pene lievi dai condannati a pene a lungo termine, degli imputati per reati politici da quelli per reati comuni.

Infatti, a tale ultimo riguardo va ricordato che proprio nella delinquenza comune il terrorismo ha trovato terreno fecondo per la sua opera di prosetismo!

Anche la mafia trova nel carcere il serbatoio in cui è facile reclutare la propria manovalanza criminale e fatto ancor più grave, ma non frequente è che l'Ucciardone, quando le retate si fanno più fitte, ospita la parte manageriale e capitalista della mafia che fa del carcere la sede « legale » delle proprie cosche, sede in cui si decidono collegialmente comportamenti processuali, omicidi ed intimidazioni sia nella società libera sia all'interno del carcere, e quant'altro serve all'inquinamento, all'occultamento o alla distruzione delle prove.

La predisposizione di un programma di assegnazione dei catturandi mafiosi in stabilimenti penitenziari lontani dai luoghi di loro residenza o da quelli in cui operano — assegnazione legittima in forza degli artt. 14 e 42 dell'ordinamento penitenziario — farebbe diminuire le conseguenze dell'accenramento nello stesso istituto penitenziario di capi, gregari e fiancheggiatori che troverebbero tra l'altro nell'abitat dell'Ucciardone incontrollabili e rapide canalizzazioni, già sperimentate sia verso la comunità esterna sia verso quella interna, in un fase processuale che richiede di solito l'isolamento degli inquisiti ed il divieto di incontro tra taluni detenuti.

Cautele quest'ultime che all'Ucciardone non è possibile attuare con estremo rigore per mancanza di idonee strutture edilizie e soprattutto a causa del sovraffollamento.

E' infatti esperienza di ogni Magistrato inquirente di questo distretto la constatazione della stessa linea di difesa o della concorde affermazione di determinate circostanze di luogo e di tempo da parte di più imputati, sulle quali si ha *aliunde* la certezza della impossibilità delle concordanze riscontrate attraverso gli interrogatori.

All'Ucciardone non si arriva, come avviene nelle carceri in cui sono ristretti i camorristi di Napoli, di Avellino e di Sa-

lerno, sino al punto di assegnare il detenuto, all'atto del suo ingresso nell'istituto penitenziario, in una o in un'altra sezione o in uno o in un altro raggruppamento a seconda della sua dichiarazione di appartenenza a tale o a tal altra organizzazione criminale per salvaguardare la sua incolumità personale dalle possibili aggressioni di gruppi avversi.

Anzi il mafioso per sua natura non ammette mai l'appartenenza ad alcuna cosca, cerca di dare di sé l'immagine di persona rispettosa, dell'ordine, evita la pubblicità, si distanzia con sorpresa dall'accusa di essere un delinquente.

In carcere il mafioso esaspera tali connotazioni: accusa giornalisti, carabinieri e poliziotti di rovinare onesti padri di famiglia; riesce finanche a convivere in apparente tranquillità nella stessa sezione, ove si hanno mille modi di incontrarsi, con gli imputati dell'omicidio del padre, del fratello o di altro congiunto.

Il mafioso detenuto è un particolare tipo d'autore di reati: non è un emarginato, ma perfettamente integrato, con caratteristiche svariate ma sempre comprese nel quadro di una sostanziale omogeneità al modello di vita dominante; assume la fisionomia di persona inserita economicamente e plasmato sui modelli della civiltà dei consumi.

E' bene subito chiarire che non è il carcere a dare al detenuto lo *status* dimafioso o addirittura a crearlo, perché la mafiosità è un connotato che si acquisisce all'esterno, nella società libera: semmai, nel carcere si rivela lo spessore della sua mafiosità, sia pure in forma esteriore, attraverso l'ossequio alla sua persona da parte degli altri detenuti che non infrequentemente si trasfonde, purtroppo, nella custodia.

Solo se si è in possesso di un buon bagaglio di esperienze tecniche (conoscenza profonda dell'ambiente, del quartiere, della contrada, dei settori economici privilegiati, parentele, precedenti penali, concorrenti nei reati) unitamente ad intuito, sensibilità e spirito di osservazione non potrà sfuggire la individuazione del soggetto mafioso in carcere che presenta caratteristiche tipiche della mentalità mafiosa, che qualcuno chiamò « spirito di mafia »: ingiustificati privilegi o favoritismi, forme di sospetta prodigalità, aspetti di esagerato protezionismo verso emarginati, linguaggio ambiguo, rapporti umani di dubbio fraternismo, eccessivo rispetto verso la custodia.

Ma questa mentalità non basta a configurare il soggetto mafioso: occorre che questo « elemento psichico » si concretizzi in atti di mafia che si rilevano appunto attraverso i reati ascrittigli, le sentenze di condanna o di assoluzione di proscioglimento, ed i provvedimenti di prevenzione, non potendo mai trascurarsi la circostanza che tale soggetto, a differenza del delinquente comune, non opera quasi mai da solo ma col gruppo, cosca e « famiglia », di cui fa parte.

2. - L'ossequio del mafioso alle regole carcerarie è solo apparente: il mafioso, il quale è abilissimo a cogliere immediatamente il *locus minoris resistentiae* del sistema carcerario, comincia sin dal momento del suo ingresso nell'istituto penitenziario a trovare le vie traverse per tentare di guadagnare al più presto la libertà, a prescindere dall'attuazione dei mezzi di difesa nel procedimento penale a suo carico.

Occorre premettere che il rapporto con il medico costituisce il tema dominante o uno di quelli prevalenti della vita carceraria.

A questo sviluppo concorrono l'Amministrazione penitenziaria ed il personale sanitario: quest'ultimo soprattutto perché è sottoposto a pressioni, le quali quando non si presentano come minaccia hanno la capacità persuasiva dell'assillo.

L'Amministrazione penitenziaria vi concorre, perché avverte che quello delle prestazioni sanitarie è un settore nel quale si può largheggiare rispetto alle richieste dei detenuti senza compromettere, anzi favorendo l'ordine pubblico interno ed anche perché di fronte a rivendicazioni relative alla salute è ben difficile assumere una linea rigida senza apparire dalla parte del torto.

E' nota la stretta dipendenza che intercorre tra lo stato psichico del soggetto e la sua condizione fisica.

Il carcere suscita ogni sorta di stati d'animo, di afflizioni e di sentimenti negativi, come il senso di abbandono, l'umiliazione, l'ansia, l'angoscia, l'aggressività e costituisce di per sé solo cagione di squilibrio della salute.

Questa affermazione non è astratta, ma trova il suo riscontro nella concreta realtà della popolazione carceraria e nell'alto tasso di morbidità che in essa si riscontra, nonostante che la fascia di età nella quale sono compresi la maggioranza

dei detenuti sia quella in cui l'uomo, di solito, gode migliore salute.

Chi va in carcere non sopravvive soltanto, come ibernato, nella attesa del ritorno in libertà, ma resta soggetto attivo di vicende individuali e sociali.

Ed il suo stato di salute è fra i fattori determinanti del senso e della qualità di tali vicende.

E' da prendere atto che in carcere è pratica normale che veri e finti problemi di salute siano usati per ottenere, nell'ambito dell'istituto penitenziario o con il ricovero in luogo esterno di cura, spazi di libertà, maggiori contatti con i familiari, diversivi o modi di resistere alle costrizioni della vita nell'istituzione.

Ed è così che la salute, oltre che modo di essere della persona, diviene anche strumento da usare nei modi più vari e talvolta sorprendenti da parte del detenuto mafioso.

I casi di simulazione o di esasperazione di malattia esistente si riscontrano nella maggior parte tra i detenuti mafiosi. Gli scopi di tale strumentalizzazione appaiono evidenti secondo la fase in cui si trova il procedimento a loro carico.

Si va dalla libertà provvisoria per incompatibilità del regime carcerario con lo stato di malattia al rinvio del processo per oscure finalità, dalla incapacità di intendere e di volere totale o parziale all'organizzazione della fuga o alla sospensione della pena per ottenere l'eventuale grazia per la pena residua.

Con l'entrata in vigore della recente legge n. 532 del 12 agosto 1982 si sono aggiunti altri incentivi alla simulazione o all'esasperazione della malattia.

Infatti, è prevista la possibilità, a causa di uno stato di grave infermità, dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura e assistenza e ciò sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, giacché nel procedimento di esecuzione non è prevista carcerazione diversa da quella che si sconta in uno stabilimento penitenziario.

In tale situazione, il Magistrato competente a disporre il ricovero è costretto a svolgere complesse indagini sanitarie al fine di scoprire simulazioni o esagerazioni di stati di morbosità esistenti a danno della sua concentrazione nella ricerca della prova o dell'espletamento degli altri affari penali, finendo

in taluni casi per disinteressarsene perché lascia sulle spalle delle forze di polizia l'onere del piantonamento del detenuto in luogo esterno di cure.

Rimedio abnorme si è appalesato il trasferimento dei detenuti ricoverati nei locali ospedali in istituti penitenziari di altre regioni, giacché se da un lato il trasferimento è stato idoneo per scoraggiare richieste di ricovero per malattie simulate o esagerate, ha dall'altro lato, scoraggiato anche quei detenuti che effettivamente, per la loro infermità, hanno assoluta necessità di interventi e cure specialistiche.

E tale ultima conseguenza è causa di una così intensa tensione all'interno dell'Ucciardone che non può non tenersi conto del sospetto che la protesta silenziosa dell'intera popolazione carceraria possa essere inquinata dai profittatori mafiosi.

Pertanto, si presenta necessaria ed urgente l'istituzione nella regione di una apposita sezione carceraria nell'ambito di una struttura ospedaliera pubblica con proprio personale paramedico che possa accogliere i detenuti infermi.

E per comprendere meglio tale necessità si deve ricordare che l'onere di tale situazione cade sostanzialmente sulle forze di polizia che debbono provvedere al servizio di piantonamento del detenuto ricoverato in ospedale con impiego passivo di ingenti forze (per ogni detenuto si impiegano otto unità al giorno) che potrebbero essere più utilmente avviate ad altri servizi di difesa sociale.

3. - Altro aspetto della detenzione del soggetto mafioso, che si è rilevato solo di recente a seguito dell'entrata in vigore della legge antimafia n. 646 del 1982, è la richiesta di autorizzazione a compiere atti giuridici.

Si tratta di procure generali per disporre di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sui propri beni mobili ed immobili.

Si appalesa evidente lo scopo di tali richieste: si teme il sequestro e la confisca dei loro beni e con la vendita a terzi di buona fede del patrimonio sospetto potrebbe essere frustata la misura fiscale del sequestro e della confisca correlata alla misura di prevenzione che si trova in istruttoria notoriamente irta di serie difficoltà che richiedono tempo per superarle.

Contro tale macchinazione l'attuale legislazione ha una sola norma da apporre molto debolmente e precisamente l'art.

18 della legge penitenziaria n. 354/1975 in relazione all'art. 35 del relativo regolamento di esecuzione che dà la facoltà di concedere la autorizzazione al colloquio con terzi per compiere atti giuridici al magistrato di sorveglianza o alle altre autorità giudiziarie a seconda dei vari gradi e stadi in cui il processo a carico del detenuto si trova.

Per i condannati tale tipo di autorizzazione è concessa in forza delle stesse norme ora ora citate dall'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e pena.

La mancata previsione di un'apposita norma nella legge antimafia è una lacuna che dovrebbe essere colmata al più presto da parte della Commissione Parlamentare se si vuole penetrare in profondità nella realtà carceraria, rendendo al riguardo più efficaci i mezzi di intervento che allo stato è solo quella di proibire il colloquio con il notaio o, tutt'al più, di imporre al notaio, con dubbia fondatezza giuridica, di limitare la procura al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

4. - Passando ora agli aspetti della disciplina delle misure alternative alla detenzione per il soggetto mafioso è da premettere subito che ai tipi di autore di determinati reati è preclusa l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, rimanendo applicabile la riduzione di pena a tutti i tipi di autore di reati.

E così agli autori dei reati di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione si è anche aggiunto, con la nuova legge antimafia, l'autore del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

In altri termini, il Parlamento ha seguito nelle sue scelte il criterio di privilegiare la funzione afflittiva della pena al cospetto del tipo di autore mafioso, ma non ha rinunciato al trattamento rieducativo.

Infatti, il legislatore ha voluto esprimere nel modo più tangibile la fedeltà al comma 3° dell'art. 27 della Costituzione (le pene...devono tendere alla rieducazione del condannato), lasciando immutata la proclamata applicabilità del trattamento rieducativo a « ciascun condannato e internato » (art. 13, comma 3° della legge penitenziaria) e rigettando conseguentemente

il postulato dell'incorreggibilità o dell'irrecuperabilità di taluni soggetti sia pure mafiosi.

Si suole dire che l'associato ad organizzazione mafiosa, essendo a conoscenza delle tante imprese illecite del gruppo, sia in un certo senso prigioniero di questa sua posizione e non possa più distaccarsene, pur volendo, per le prevedibili conseguenze che potrebbero derivare anche alla sua incolumità personale.

Una siffatta proposizione, se posta sul piano della mera dialettica, potrebbe apparire giustificata da una certa logica; tuttavia, non si ritiene che possa essere accolta come regola fissa.

Tale « inamovibilità », considerata quale espressione di fedeltà, piuttosto che come « difficile sganciamento », ebbe sicuramente utili presupposti nella mafia del feudo, quando l'organizzazione era regolata da norme d'onore e dalla piena dedizione ad una certa « causa » (la mafia aveva allora un certo sottofondo idealistico), che non potevano essere tradite, pena la morte.

Diversa è oggi la struttura della mafia, essendo essa cambiata assieme con la società di cui continua ad essere il sottoprodotto; è sicuramente « materializzata » per aver perso quella specie di idealità che pervadeva, un tempo, i suoi accoliti dopo essersi avvicinata alla delinquenza comune ed al gangsterismo di tipo americano, tanto da immedesimarvisi.

La modificata struttura della mafia non comporta perciò conseguenze e traumi per l'allontanamento dal clan di un suo associato, specie se si tratti di gregario.

Ciò significa che, al limite, il mafioso può anche impunemente distaccarsi dall'organizzazione di cui faceva parte, anche se la sua mentalità, di carattere anarcoide, rimane qual'era: per questo motivo ed in tal senso si può parlare di recuperabilità del soggetto mafioso.

Si tratta, però, di prospettive condizionate al verificarsi di situazioni sicure, come ad esempio, l'allontanamento volontario del soggetto mafioso da un determinato ambiente territorialmente definito (comune, provincia e regione) e da un determinato settore di lavoro sul quale gravitava l'attività mafiosa del soggetto.

Ci sembra chiaro a questo punto che il recupero sociale del mafioso non può naturalmente essere riferito ai capi carismatici

dei gruppi mafiosi o a chi su tali gruppi eserciti un potere particolare.

Deve trattarsi, invece, di gregari, cioè delle cosiddette « mezze tacche », di cui le cosche mafiose si servono, nell'esercizio del loro potere, per affidare incarichi esecutivi e di fiducia.

D'altronde, riuscire a privare di questi gregari le cosche mafiose, può significare, per le cosche stesse, crisi — seppure temporanea — di operatività.

In pratica, la questione « reinserimento » va guardata sotto un duplice aspetto: l'uno riguarda il soggetto che intende reinserirsi, l'altro interessa l'atteggiamento che la società assume nella particolare situazione.

Per quanto riguarda il soggetto, sappiamo che, nella maggior parte dei casi, egli preferisce reinserirsi nella società del luogo dove solitamente è vissuto; sorge, quindi, il problema della effettiva ed obiettiva possibilità.

Problema, codesto, aperto che non può essere affrontato secondo schematismi, bensì attraverso criteri realistici, cioè caso per caso, al fine di constatare se la manifestata volontà di reinserimento sia effettiva o meno.

Potrebbe, cioè, verificarsi — è facile che ciò capiti — che il soggetto dissimuli di volersi reinserire, ma solo per rimanere nell'ambiente in cui ha da curare interessi illeciti, oppure scelga un ambiente diverso da quello in cui è vissuto, ma solo perché ritiene di potervi trasferire i propri interessi mafiosi.

Per quanto riguarda poi il rapporto fra soggetto che intende reinserirsi e società, occorre un atteggiamento di completa disponibilità della comunità, rivolto, cioè, ad apprestare i mezzi di sostegno che si rendono necessari per agevolare nel mafioso la tendenza al recupero.

Va osservato che la nuova legge antimafia esclude per gli autori del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso l'applicabilità degli istituti con i quali si tenta di fare inserire utilmente nella società gli altri comuni detenuti (affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà).

Senonché, la maggior parte dei soggetti acquisiscono — almeno sino ad oggi — lo status di mafioso con il provvedimento definitivo di prevenzione e raramente con la condanna per il reato di associazione per delinquere.

E si verrebbe a verificare che i più pericolosi mafiosi, che di solito possono essere perseguiti solo con le misure di pre-

venzione in mancanza di corposità delle prove raccolte negli eventuali procedimenti penali a loro carico, potranno in tesi ottenere la semilibertà o addirittura l'affidamento in prova per reati diversi da quello per associazione per delinquere di tipo mafioso.

Appunto evidente che l'adeguamento di trattamento per tutti i soggetti che hanno acquisito in forma legale lo status di mafioso deve necessariamente operarsi attraverso la modifica dell'art. 47 della legge penitenziaria, aggiungendosi che il soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa va escluso dall'applicazione della semilibertà e dall'affidamento in prova al servizio sociale.

Del resto è ormai *jus receptum* per la Sezione di sorveglianza, presieduta da chi vi parla, che la semilibertà o l'affidamento in prova non può ottenersi nei luoghi in cui il soggetto mafioso non può dimorare o ne ha il divieto in forza di provvedimento di prevenzione; giurisprudenza codesta che ancora non è stata recepita dalle altre Sezioni di sorveglianza con la conseguenza che spesso si verifica l'emigrazione del detenuto mafioso verso altri lidi più ospitali.

E dopo essersi realizzata tale *par condicio*, si dovrebbe pensare a formulare una legge sui pentiti non proprio come è stata concepita per i terroristi, ma piuttosto articolata in modo che gli eventuali benefici possono ottenersi solo dopo la condanna dei colpevoli che il pentito o il dissociato abbia concorso a farli scoprire.

Il discorso sin qui fatto sul reinserimento sociale e sui pentiti deve presentarsi come «un unicum» con le misure di prevenzione.

Tali misure hanno oggi solo carattere affittivo e non si vede perché non debbano avere anche quello rieducativo, tanto più che il condannato ha oggi la possibilità di recupero e di reinserimento con l'applicazione di specifici istituti sino ad arrivare alla riabilitazione.

Appare conforme al sistema giudiziario che così come la qualifica di mafioso acquisita attraverso la condanna per il reato di associazione per delinquere è iscritta sul casellario giudiziario, anche la qualifica di indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, consacrata nel provvedimento di prevenzione, debba essere iscritta sul casellario giudiziario dovendosi però prevedere la revisione della qualifica alla scadenza di un

determinato numero di anni ad istanza dell'interessato o del Pubblico Ministero.

Il sistema avrebbe il merito di poter essere conosciuta tale qualifica in qualsiasi procedimento penale o in qualsiasi attività amministrativa in cui si richieda il certificato del casellario giudiziario, ma avrebbe soprattutto lo scopo di tener aggiornata la mappa dei mafiosi e si raggiungerebbe in tal modo anche lo scopo di poter dare al soggetto la possibilità di riacquistare il suo status di cittadino nella pienezza dei suoi diritti e dei doveri attraverso la cancellazione dal casellario seguendo la stessa procedura di applicazione della misura di prevenzione.

Allo stato la qualifica di polizia di mafioso è come quella di erede, *semel heres, semper heres*: si trova senza alcuna possibilità di recupero sociale chi abbia scontato la misura di prevenzione o la condanna per reati di tipo mafioso: la originaria decadenza da ogni concessione o autorizzazione è quasi perenne.

Situazione codesta che va collocata nella visione globale del trattamento rieducativo del mafioso.

5. - Posta la base per un discorso sulla recuperabilità e sui pentiti, si passa ad accennare la questione dei detenuti irrecuperabili, tra i quali si collocano sicuramente certe fasce di mafiosi.

L'esperienza maturata negli ultimi anni nell'applicazione della legge penitenziaria ci fa constatare che non esiste nella legge un sistema per fronteggiare in carcere l'estrema pericolosità di determinati soggetti, specie in occasione dei loro trasferimenti.

Non è praticamente possibile evitare i trasferimenti dei detenuti e nemmeno di quelli già condannati all'ergastolo, soprattutto perché la maggior parte di essi è sottoposta a procedimenti penali nelle varie sedi in cui da liberi risiedevano e ragioni di ordine costituzionale impediscono l'emanazione di norme dirette a limitare le traduzioni per fini di giustizia.

E' noto che un limitato numero di soggetti, già condannati a pene pesantissime, tende a strumentalizzare le disposizioni dell'ordinamento penitenziario per compiere azioni gravemente criminose contro i compagni di detenzione e contro gli agenti di custodia.

Di fronte a casi di particolare ferocia e di fronte a casi di indubbia flagranza in delitti di sangue, non è più possibile pensare che tali detenuti continuino a fruire di determinate regole penitenziarie, come quelle che disciplinano le attività in comune.

Occorre quindi creare uno strumento che possa ridurre il grado di pericolosità di taluni soggetti e che possa anche esercitare una efficacia intimidatoria generale, soprattutto nei confronti di quei detenuti che, pur non esponendosi in prima persona nel commettere tali delitti, mantengono un comportamento improntato alle ben note regole della mafia e della camorra, intessendo legami e rapporti con gli altri compagni e coartando le loro volontà.

E tale strumento è previsto nel disegno di legge n. 1691 presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia sin dal 4 gennaio 1982 al Senato della Repubblica: è stato sostanzialmente proposto la modifica dell'art. 90 del vigente ordinamento penitenziario, nel senso di affidare al prudente apprezzamento del Ministro, responsabile politicamente dei suoi atti davanti al Parlamento, l'applicabilità della sospensione di regole di trattamento previste dall'attuale ordinamento penitenziario, oltre che ad un determinato stabilimento o sezione di esso, anche nei confronti di singoli detenuti.

Pongo il problema di rivedere la posizione di un particolare detenuto, cioè l'ergastolano: di solito è il killer più sfruttato nella commissione dei reati.

In tali episodi non viene mai coinvolto il condannato a trentanni, giacché la pena della reclusione riportata per il reato commesso in carcere si aggiunge alla pena residua sino al limite della misura di trentanni.

Tale particolare sistema di cumulo di pene — recente elaborazione giurisprudenziale — è stato sufficiente ad esercitare in tale fasce di detenuti una seria efficacia intimidatoria generale.

Per l'ergastolano che commetta altro delitto non ci sono molte sanzioni da scegliere o da prevedere.

La pratica ci suggerisce solo la misura dell'isolamento che può essere continuo o diurno.

La Suprema Corte con la nota sentenza del 28 febbraio 1980 ha già dato un autorevole indirizzo fissando il principio che l'isolamento diurno va applicato perché costituisce una

sanzione penale non abrogata dall'art. 33 del recente ordinamento penitenziario, che prevede l'isolamento continuo per la durata di giorni quindici come punizione disciplinare per tutti i detenuti.

Ora, spetta al legislatore mettere a punto tale strumento traendo l'esperienza dai numerosi omicidi commessi in carcere; l'inasprimento delle modalità di esecuzione dell'ergastolo si giustifica con la estrema necessità di evitare che le pene più gravi possono costituire per il condannato una specie di viatico alla delinquenza iterata!

6. - Mi rimane come ultimo punto di questa relazione accennare a certi dati di esperienza comuni soprattutto ai magistrati di sorveglianza ed ai giudici istruttori, invitando tutti gli operatori del settore a riflessioni che possano contribuire a trovare meccanismi processuali idonei sul terreno della lotta alla criminalità, in genere, ed a quella mafiosa, in particolare.

Mi riferisco al fatto che un gran numero di pericolosissimi delinquenti ed in particolare mafiosi — che sono stati raggiunti da prove certe — ad un tratto, nel corso dell'istruttoria diventano « folli », « pazzi », pur essendosi raggiunta la certezza che l'esecuzione del delitto di mafia richiede un particolare tipo di autore che deve possedere qualità e connotazioni che nulla hanno in comune con un soggetto nevropatico e psicotico.

Il mafioso non ha alcuna vocazione al rischio, anzi l'inefficienza o la imperfezione dell'organizzazione del delitto comporta spesso un altro delitto — questa volta — però in cerca di autore!

La scelta della via del manicomio giudiziario può essere a volte obbligata: le motivazioni al riguardo sono di difficile interpretazione che possono arrivare sino al punto di poter riciclare dopo il periodo trascorso in manicomio giudiziario lo stesso soggetto per altri delitti oppure di volere contenere il « danno carcerario » entro limiti sopportabili, con l'intervento della revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva che la Sezione di sorveglianza competente non potrà mai negare di fronte all'avallo sanitario di completa guarigione dalla in-

fermità, pottrattasi soltanto sino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.

La percentuale di guarigione di soggetti mafiosi raggiunge indici statistici elevatissimi.

Ora, passando a proposte concrete che potrebbero essere recepite dalla Commissione parlamentare istituita con la legge antimafia per affinare i mezzi e gli strumenti di lotta, si deve premettere che secondo il preciso disposto dell'art. 203 cod. pen. componente essenziale della pericolosità sociale è la probabilità della commissione di altri reati.

E' chiaro quindi che la pericolosità sociale riguarda esclusivamente l'avvenire e non il passato che è soltanto elemento rivelatore.

Senonché, tale prognosi riveste ai fini legali un indubbio valore pratico, ma non può essere fondata su accertamenti che abbiano rigore scientifico se non in misura molto modesta: quello sulla pericolosità adunque è un giudizio che rimane ancorato all'esperienza e all'intuito dell'operatore del diritto.

Sicché, al giudizio di guarigione della malattia mentale dovrebbe seguire un congruo periodo di licenza di esperimento non già di mesi sei, come è previsto dalla vigente legislazione, ma di anni con le prescrizioni della libertà vigilata che potrà essere aggravata con il rientro in ospedale psichiatrico giudiziario qualora il soggetto violi la prescrizione di curarsi presso le unità sanitarie locali o manifesti seri disturbi psichici come espressione della pregressa malattia mentale, oppure con l'internamento in una casa di lavoro se il soggetto violerà altre prescrizioni che attengono alla difesa sociale.

Giudizio che dovrà essere affidato alla Sezione di sorveglianza che è l'organo tecnico più qualificato, avendo tra i suoi componenti esperti in psichiatria, in servizio sociale, in psicologia e in sociologia.

Ed un intervento legislativo urgente occorre soprattutto a seguito della sentenza n. 139 della Corte Costituzionale dell'8 luglio 1982, in forza della quale sono cadute tutte le ipotesi di pericolosità sociale presunte, dovendosi ormai accertarsi — da parte del giudice di cognizione o dell'esecuzione prima di emettere il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario del soggetto prosciolto per infermità psichica — della per-

sistenza della pericolosità sociale derivante dalla originaria infermità.

Sono arrivato alla fine della mia fatica e mi auguro che alla luce delle risposte che saranno offerte nel corso di questo dibattito, si additeranno poi i punti fondamentali di un più penetrante intervento nella lotta alla criminalità e a quella mafiosa in particolare, di cui l'Associazione Nazionale Magistrati possa farsi coerentemente promotrice di elaborazione e di proposta.

RIASSUNTO

Premesso un quadro allarmante della situazione dell'edilizia penitenziaria in Sicilia ed in particolare a Palermo, dovuta alla mancanza di strutture adeguate, all'inverosimile sovraffollamento, alla presenza negli istituti di numerosissimi detenuti che sono capi, gregari e fiancheggiatori della mafia, l'Autore sottolinea che la mafia stessa trova nel carcere — che diventa spesso « sede legale » delle proprie cosche — il serbatoio in cui è facile reclutare manovalanza criminale, in cui si pongono in atto crimini anche gravi (quali l'omicidio), intimidazioni, e tutta una serie di azioni tendenti ad occultare, inquinare, distruggere le prove.

Auspica che i mafiosi arrestati siano assegnati a stabilimenti lontani dal luogo di residenza o in cui hanno operato e pone in evidenza il fatto che il mafioso non è un emarginato, cerca di dare di sé una immagine di rispettabilità e di ordine, è ossequiente alla custodia, protegge i detenuti più deboli.

Non è certo il carcere a dare al detenuto lo « status » di mafioso: se mai nel carcere si misura lo spessore della mafiosità di certi soggetti.

Sottolinea peraltro che l'osservanza da parte del mafioso delle regole del carcere è soltanto apparente e che il problema dominante è quello della salute, fisica e psichica, attraverso il quale il detenuto cerca spazi di libertà, ricoveri in ospedale, maggiori contatti con l'esterno, libertà provvisoria, arresti domiciliari, ecc...

La tendenza alla esasperazione della malattia e la simulazione dominano incontrastate e il Magistrato è costretto a svolgere numerose, complesse e delicate indagini allo scopo di accertare se i motivi addotti siano effettivamente gravi e sussistenti.

A tale scopo auspica che venga istituita in sede regionale una apposita sezione carceraria, sia pure nell'ambito di un ospedale pubblico, in cui poter procedere — mediante personale specializzato — a tutti gli accertamenti.

Sottolinea la pericolosità dei colloqui concessi con estranei allo scopo di compiere atti giuridici che potrebbero attuare la dispersione del patrimonio del detenuto mafioso e sottrarlo al sequestro.

Pone anche il problema del trattamento da riservare ai mafiosi « pentiti » che si siano dissociati in modo sicuro e concretamente e che abbiano concorso a far scoprire e condannare gli autori di reati di mafia, nonché quello delle misure alternative alla detenzione (affidamento e semilibertà) che, nei confronti del mafioso, dovrebbero, anche nel caso di pene per reati non compresi nella elencazione di cui all'art. 47, 2° comma della legge penit., imporre — se concesse — particolari

prescrizioni intese ad evitare in ogni caso che il mafioso ritorni nei luoghi in cui ha operato o nei quali ha — per provvedimento di prevenzione — divieto di ritornare e di operare.

Sottolinea che vi sono detenuti mafiosi «irrecuperabili», autori di reati gravissimi, di alta pericolosità, nei cui confronti non può che attuarsi un sistema di differenziazione pur temporanea con il rispetto di regole precise, così come suggerito da alcuni disegni di legge già presentati al Parlamento in tema di modifica dell'art. 90 della legge penit.

Infine affronta la questione della malattia mentale e dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, della pericolosità sociale dell'infermo di mente prosciolto da gravi imputazioni, della sentenza n. 139 dell'8 luglio 1982 della Corte Costituzionale e suggerisce che — almeno — si faccia luogo al giudizio di guarigione del mafioso prosciolto dopo un periodo di esperimento, più lungo di quello dell'attuale «licenza finale» (che è di soli sei mesi), attuato a mezzo di libertà vigilata per anni e con possibilità di rientro in O.P.G. in caso di violazione delle prescrizioni o di riacutizzazione della malattia.

RESUME

Faisant suite à un cadre inquiétant de la situation du bâtiment pénitentiaire en Sicile, et notamment à Palerme, situation engendrée par le manque de structures appropriées, au surpeuplement invraisemblable, à la présence dans les établissements d'un grand nombre de détenus qui sont les chefs, les suivistes et les complices de la mafia, l'Auteur souligne que cette dernière trouve dans la prison même — qui souvent devient le «siège officiel» de ses noyaux d'adhérents — le réservoir permettant de recruter aisément des bras criminels, le lieu où se préparent des crimes parfois graves (tels que l'assassinat), les intimidations et toute une série d'actions visant à faire disparaître, à brouiller et à détruire les preuves.

L'Auteur souhaite que les «mafiosi» mis aux arrêts soient affectés à des établissements situés loin de leurs domiciles ou des lieux où ils ont agi et met en évidence le fait que le «mafioso» n'est pas un marginal: il essaye au contraire d'apparaître comme une personne respectable et comme un partisan de l'ordre, il se montre respectueux vis-à-vis de la garde et protège les détenus les plus faibles.

Ce n'est certes pas la prison qui donne au détenu le «statut» de «mafioso»: tout au plus, c'est dans les établissements pénitentiaires qu'il est possible d'évaluer la consistance du caractère «mafioso» de certains sujets.

L'Auteur souligne d'ailleurs qu l'observance de la part du «mafioso» des règles de la prison n'est qu'apparente et que le problème dominant est celui de la santé, physique et psychique, moyens par lesquels le détenu cherche des espaces de liberté, des hospitalisations, la possibilité d'avoir plus de contacts avec l'extérieur, la liberté provisoire, les arrêts forcés à domicile, etc.

La tendance à l'exaspération de la maladie et la simulation sont prédominantes et le magistrat se trouve obligé à effectuer de nombreuses enquêtes, complexes et délicates, afin d'établir si les raisons alléguées sont effectivement graves et subsistent réellement.

A cet effet, l'Auteur souhaite que soit constituée au niveau régional une section pénitentiaire spéciale, par exemple dans le cadre d'un hôpital public, dans laquelle pouvoir procéder — au moyen de personnel spécialisé — à tous les contrôles nécessaires.

Il souligne le danger que comporte la permission d'entrevues avec

des étrangers, entrevues qui visent à l'accomplissement d'actes juridiques susceptibles de faire disperser le patrimoine du détenu « mafioso » et de le soustraire au séquestre.

L'Auteur pose également le problème du traitement qu'il convient de réserver aux « mafiosi » suivistes « repentis » s'étant dissociés de façon certaine et concrète et ayant contribué à la découverte ainsi qu'à la condamnation des auteurs de crime de « mafia », de même que le problème des mesures remplaçant la détention (confiance et demiliberté) qui, vis-à-vis du « mafioso », devraient, même dans le cas de peines relatives à des crimes ne figurant pas dans la liste visée à l'article 47, deuxième alinéa de la loi pénitentiaire, imposer — lorsqu'elles sont accordées — des prescriptions particulières visant, en tout cas, à éviter que le « mafioso » retourne sur les lieux où il a agi ou sur lesquels — par mesure de prévention — il lui est défendu de retourner et d'agir.

L'Auteur fait remarquer qu'il existe des détenus « mafiosi » irrécupérables, ayant commis des crimes extrêmement graves, des individus extrêmement dangereux, à l'égard desquels ne peut être appliqué qu'un système de différenciation, quoique temporaire et tout en respectant des règles précises, comme le suggèrent certains projets de loi déjà présentés au Parlement en matière de modification de l'article 90 de la loi pénitentiaire.

Enfin, l'Auteur aborde la question de la maladie mentale et de l'Hôpital Psychiatrique Judiciaire, du caractère socialement dangereux du malade mental acquitté d'accusations graves, de l'arrêt n. 139 du 8 juillet 1982 de la Cour Constitutionnelle, et il suggère que — du moins — l'on arrive à décréter la guérison du « mafioso » acquitté après une période d'expérience, plus longue que la « licence finale » actuelle (qui ne dure que six mois), expérience réalisée au moyen de la liberté surveillée pendant des années et avec la possibilité de retour à l'Hôpital Psychiatrique Judiciaire en cas de violation des prescriptions ou de nouvelle aggravation de la maladie.

SUMMARY

Given the alarming picture of the prison building situation in Sicily, and especially in Palermo, due to the lack of adequate facilities, to the unbelievable overcrowding, to the presence in the prisons of several inmates who are leaders, members or sympathisers of the mafia, the Author emphasises that the mafia itself finds in the prison — which often becomes the « legal headquarters » of their own intrigues — a reservoir where it is easy to recruit henchmen, where crimes even serious ones are put into motion (such as murder), intimidation, and a whole series of actions aimed at covering up, diluting and destroying the evidence.

It is hoped that those members of the mafia arrested are sent to prisons far from where they live or where they have operated and it is underlined that the 'mafioso' (member of the mafia) is not a society drop-out, but someone who tries to give himself an air of respectability and order; he obeys prison rules, protects the weaker inmates.

It is certainly not the prison which gives the inmate his mafia « status »: if anything the degree of certain subjects' involvement can be measure.

It is furthermore stressed that the « mafioso's » observance of the prison's rules is only a show and that the main problem is that of his health, both physical and mental, which the inmate exploits to gain more freedom; admittance to hospital, greater contact with the outside world, bail, house arrest, etc...

The tendency to exaggerate the gravity of illness and the very feigning of it occurs repeatedly and the magistrate is compelled to carry out several complex and delicate inquiries with the aim to ascertain whether the reasons given are effectively serious and exist.

With this aim in mind, it is hoped that a special prison section be set in the regional headquarters, be it merely within the framework of a public hospital, where it is possible to proceed — with the help of specialized staff — to carry out all the necessary check-ups.

Stress is laid on the risk involved in meetings granted with persons from the outsider world with an aim to taking legal steps which could lead to the scattering of the « mafioso's » wealth and its eluding confiscation.

The problem is also raised of the treatment given to members of the mafiaworld who wish to give state evidence, who have helped disassociate themselves once and for all and who have helped uncover and condemn those responsible for mafia crimes, as well as the alternative measures of detention under surveilled care and semi-liberty which should, even in the case of sentences for crimes not included in the list as of art. 47 2nd paragraph of the prison law, impose — when granted — special rules aimed at avoiding at every opportunity that the « mafioso » returns to the place where he operated or where — as a matter of prevention — he is not allowed to return or operate.

It is also emphasised that there are « irretrievable » mafia inmates, responsible for extremely serious crimes, highly dangerous, with regards to whom a system of differentiation must be carried out within the framework of specific rules, as suggested in some bills which have already been presented to Parliament in connection with changes to art. 90 of the prison law.

Finally, the question is faced up to of the mentally ill and of the prison psychiatric hospital, of the social danger of the unstable mind acquitted of serious crimes, of sentence N. 139 of July 8th 1982 of the Constitutional Court and it is suggested that — at least — a verdict is reached of a recovery of the mafioso acquitted after a trial period, longer than the present term (which is only six months), which in turn is arrived at following ears of bail and with a possibility of a return to the hospital in the event that the regulations have been violated or of the reoccurrence of the illness itself.

RESUMEN

Tras presentar un cuadro alarmante de las condiciones de la edificación carcelaria en Sicilia — especialmente en Palermo — debido a la carencia de estructuras adecuadas, al inverosímil hacinamiento y ala presecnia en los institutos de muchísimos detenidos que son cabe-cillas, secuaces o flanqueadores de la mafia, el autor destaca que ésta halla en la cárcel misma — que suele convertirse en una suerte de « sede legal » de sus grupos — la reserva en la cual recluta fácilmente mano de obra criminal y el ambiente propicio para poner en práctica intimidaciones y delitos de indole incluso grave (como el homicidio), así como toda una serie de acciones tendientes a ocultar, falsear y destruir pruebas.

El Autor espartidario de que los mafiosos arrestados sean trasladados a establecimientos distantes del lugar en que hayan residido o obrado y pone de relieve el hecho de que el mafioso no es un marginado que trata de presentar una imagen de respectabilidad y orden; obedece a la custodia y protege a los presos más débiles. Afirma que, desde luego, no es la cárcel la que da al detenido el « status » de

mafioso, sino que, más bien, se mide en ella el grado de « mafiosidad » de ciertos individuos.

Por otra parte, recalca que el mafioso respeta sólo aparentemente las reglas carcelarias, y subraya un aspecto esencial: el de la salud, física y síquica, por cuya mediación el detenido busca espacios de libertad (internación hospitalaria, más contacto con el exterior, libertad provisional, arresto domiciliario, etc.).

El predominio incontrastable de la tendencia a simular o exagerar enfermedad obliga al magistrado a hacer indagaciones numerosas, complicadas y delicadas con el objeto de comprobar si los motivos aducidos existen y son realmente serios.

A tal fin, el autor sugiere que se cree, a nivel comarcal, una repartición carcelaria ad hoc, aunque más no fuere dentro de un hospital público, en la cual haya personal especializado que pueda efectuar todos reconocimientos necesarios.

Hace hincapié en lo peligroso que es admitir conversaciones con extraños destinadas a llevar a cabo acciones jurídicas que puedan concretar la dispersión de los bienes del detenido mafioso, austrayéndolo así al embargo.

Plantea además la cuestión del tratamiento que ha de darse a los secuaces « arrepentidos » que se disocian de la mafia segura y concretamente y contribuyan al descubrimiento y la condena de los autores de delitos mafiosos, y contempla los regímenes en alternativa al de detención (confianza, semilibertad). Por lo que respecta al mafioso, opina que cuando tales regímenes se concedieran deberían incluir, aun cuando se trate de penas por delitos no enumerados en el art. 47, pfo.2º de ley penitenciaria, prescripciones especiales tendientes a evitar absolutamente que el mafioso regrese a los lugares en donde actuaba o a los cuales se le hubiese prohibido volver o actuar por disposición preventiva.

El autor insiste en el hecho de que hay detenidos mafiosos « irrecuperables » altamente peligrosos, que han perpetrado delitos gravísimos, ante los cuales es preciso practicar un sistema de diferenciación siquiera temporaria, basado en el respeto de normas precisas, tal como lo sugieren algunos proyectos de ley presentados en el parlamento sobre la modificación del art. 90 de la ley penitenciaria.

Por último, encara las cuestiones de la enfermedad mental y el hospital psiquiátrico judicial, de la peligrosidad social del enfermo mental absuelto de graves acusaciones, y de la sentencia N. 139, del 8 de julio de 1982, del tribunal constitucional; al respecto sugiere que, por lo menos, el periodo de prueba que pueda dar lugar a fallo de curación del mafioso absuelto sea más prolongado que el del « permiso final » actual (que es apenas de seis meses) y aconseja que éste se otorgue en condiciones de libertad vigilada, por años, con la posibilidad de una nueva internación en un hospital psiquiátrico judicial en caso de violación de lo dispuesto o de recaída morbosa.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor hatte einleitend auf die allarmierende Lage der Strafanstalten in Sizilien hingewiesen, und besonders in Palermo, eine Lage, die auf den Mangel an angemessenen Strukturen und die zu hohe Zahl der Insassen wie auch auf die Präsenz zahlreicher Häftlinge in den Instituten zurück zuführen ist, die Leiter, Anhänger oder Mitläufer der Mafia sind; der Autor unterstreicht weiterhin, dass die Mafia in der Strafanstalt — die häufig der « legale » Sitz des Mafiaverbandes wird — einen Tank findet, aus dem leicht kriminelle Handlanger

rekrutiert werden, wo oft schwere Verbrechen (so Mord) und Einschüchterungen verübt werden und wo eine Reihe von Aktionen unternommen werden, die die Beweise verheimlichen, verzerren und vernichten.

Er äussert die Hoffnung, dass die verhafteten Mafiaanhänger in Strafanstalten fern von ihrem Wohnort oder der Zone, wo sie tätig waren, eingewiesen werden und hebt hervor, dass der Mafiaanhänger keine Randexistenz sei und versucht, von sich den Eindruck der Ehrwürdigkeit und Ordnung zu geben, gegenüber den Wächtern höflich ist und die schwächeren Häftlinge verteidigt.

Sicher erhält der Häftling nicht durch die Strafanstalt den «Status» des «Mafioso» höchstens wird in der Strafanstalt die Stärke der Mafia einiger Häftlinge gemessen.

Der Autor unterstreicht weiterhin, dass der Mafiaanhänger nur anscheinend die Gefängnisbestimmungen einhält und dass das Hauptproblem das der physischen und psychischen Gesundheit ist, durch die der Häftling mehr Freiheit, Einlieferungen ins Krankenhaus, grösseren Kontakt zur Aussenwelt, vorläufig Freilassung, Hausarrest usw. zu erreichen versucht.

Die Tendenz, die Krankheit bis Ausseren zu treiben und das Simulieren sind vorherrschend und der Richter sieht sich gezwungen zahlreiche, umfassende und heikle Untersuchungen vorzunehmen, um festzustellen, ob die angeführten Gründe wirklich ernst sind.

Aus diesen Gründen äussert der Autor die Hoffnung, dass auf regionaler Ebene eine besondere Abteilung der Strafanstalt, sei es auch im Rahmen des öffentlichen Krankenhauses, gebildet wird, wo durch Fachkräfte die erforderlichen Untersuchungen vorgenommen werden.

Er weist auf die Gefahren hin, die Unterredungen mit Aussenstehenden mitschbringen, mit dem Ziel Rechtshandlungen zu unternehmen, die zu einer Verschwendung des Vermögens des Mafia-Häftlings führen könnten und dieses der Beschlagnahme entziehen.

Er stellt auch das Problem der Behandlung der sg. «bereuten» Mafia Mitläufer, die mithalfen die Urheber von Mafia-Verbrechen zu entdecken und zu verurteilen wie auch das der Alternativmassnahmen der Haftzeit (Bürgschaft und halbe Freiheit) die auch im Falle von Verbrechen, die nicht in den Aufzählungen des Art. 47, 2. Absatz des Strafanstalt-Gesetzes aufgeführt werden, — sollten sie bewilligt werden — dem Mafia Häftling gewisse Vorschriften auferlegen, die vermeiden sollen, dass der Mafioso in die Orte zurückkehrt, wo er tätig gewesen war und für die er — als Präventionsmassnahme — Verbot erhielt zurückzukehren und zu arbeiten.

Er unterstreicht auch, dass es Mafia-Häftlinge gibt, die «endgültig verloren» sind, Urheber schwerer Verbrechen grösster Gefährlichkeit, denengegenüber ein sei es auch nur zeitweiliges System der Differenzierung angewandt werden muss unter Achtung präziser Regeln, wie in einigen Gesetzesvorlagen bereits vorgeschlagen wurde, die dem Parlament im Rahmen der Veränderungen des Art. 90 des Strafanstalt Gesetzes unterbreitet wurden.

Weiterhin befasst er sich mit der Frage der Geisteskranken und dem «Ospedale Psichiatrico Giudiziario», mit der sozialen Gefährlichkeit des durch das Urteil Nr. 139 vom Juli 1982 des Verfassungsgerichtes von schweren Verbrechen freigesprochenen Geisteskranken und schlägt vor, dass das Zeugnis der Heilung des freigesprochenen Mafia-Häftlings nach einer längeren Zeit als der jetzigen erfolge (die nur sechs Monate beträgt) und dass dieses durch eine jahrelange überwachte Freiheit und die Möglichkeit der Rückkehr in das «OPG» im Falle von Verstoß gegen die Vorschriften oder Rückfall der Krankheit verwirklicht werde.